



Modena, 15 settembre 2021

DSA e valutazione: Linee di indirizzo e buone prassi

*Guido Dell'Acqua
Ufficio IV*

*Direzione Generale per lo Studente,
l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE*



In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta speciale di attenzione per una varietà di ragioni

Qualche dato nazionale (a.s 2018/2019)

- 283.856 studenti disabili (3,3% della popolazione scolastica)
- 164.404 docenti di sostegno (18,5% dei docenti)
- 298.114 studenti con DSA (4,9% popolazione scolastica)

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

- **Legge 170/2010**
- **Decreto ministeriale** n. 5669 del 12 luglio 2011, contenente disposizioni attuative;
- **Linee guida** per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con **DSA**, allegate al DM n. 5669;
- **Accordo in Conferenza Stato-Regioni** su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”, del 25 luglio 2012;

Bisogni Educativi Speciali (BES)

- **Direttiva 27.12.2012** “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione”
- **Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013** “Indicazioni operative Direttiva 27.12.2012”
- **Nota Prot. n. 2563 del 22 novembre 2013** “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali - A.S. 2013/2014”

Bisogni Educativi Speciali (BES)

- **Nota prot. 1143** del 17 maggio 2018 – “L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno”
- **Nota Prot. n. 5772** del 4 aprile 2019 “Indicazioni per gli esami di stato del 1° ciclo”



Distinzione tra:

- **ordinarie difficoltà** di apprendimento,
- **gravi difficoltà** di apprendimento
- **disturbi di apprendimento**

La Direttiva fornisce tutela alle situazioni in cui è presente un **disturbo clinicamente fondato**, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010.



Anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi - che non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA- **il Consiglio di classe è autonomo** nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di **verbalizzare le motivazioni della decisione.**



Tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento.

Formazione in servizio

Legge 107/2015

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, **la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale**. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche ...

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

- **Centri di Supporto Territoriale (CTS)**, vi operano almeno due docenti formati e specializzati, forniscono consulenza alle scuole sui temi della disabilità, su nuove tecnologiche e strumenti compensativi per la dislessia e gli altri disturbi specifici di apprendimento.
- **Rete di tutti i CTS**, interfaccia tra l'Amministrazione e le scuole. Si tratta di una rete di scuole polo per l'inclusione estesa su tutto il territorio nazionale.
- **Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI)** a livello di distretto sociosanitario
- **Scuole Polo per l'Inclusione (SPI)**



I **CTS**, i **CTI** e le **SPI** danno concreto supporto alle scuole in termini operativi, organizzando, tra l'altro:

- azioni di formazione,
- attività di “**Sportello**” (per as. Sportello Autismo)
- Creazione ed aggiornamento di software e applicativi per la disabilità e per i DSA

Francesco Fusillo del CTS di Verona e Lucia Ferlino dell' ITD-CNR di Genova:

SODILINUX



<https://sodilinux.itd.cnr.it/>

Un obiettivo fondamentale della didattica è

Una SCUOLA luogo di inclusione

Non può essere luogo di discriminazione



Don L. Milani nella scuola di Barbiana



LA VALUTAZIONE

- Normativa
- Buone prassi

- **Nota MIUR n. 4099 del 5.10.2004**
- **Nota MIUR n. 26 del 5.01.2005**
- **C.M. MIUR n. 1787 dell'1.03.2005**
- **Nota MIUR n. 4798 del 27.07.2005**
- **Nota MIUR n. 4600 del 10 maggio 2007** – *Precisazioni a Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007*
- **Nota MIUR n. 4674 del 10/05/2007** – *Alunni con disturbi di apprendimento – Indicazioni operative in merito all'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni con disturbi di apprendimento*
- **Indicazioni per il curricolo – D.M. 31 luglio 2007 e direttiva del 3 agosto 2007**
- **Legge n. 169 del 30 ottobre 2008** - *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"*
- **C.M. n. 100 dell'11 dicembre 2008**

- **C.M. n. 4 del 16 gennaio 2009** (*orari settimanali e inglese potenziato*)
- **C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009**
- **O.M. n. 40 dell' 8 aprile 2009**, art. 12, comma 7, Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato
- **C.M. n. 51 del 20 maggio 2009**, sezione “particolari categorie di candidati”
- **Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009** – Anno scolastico 2008/2009 - Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento - DSA
- **DPR n. 122 del 22 giugno 2009** - Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni. Art.10 valutazione degli alunni con DSA

- 
- **Legge 170/2010**
 - **DM n.5669 del 12/7/2011 con
allegate Linee Guida**

- **D. Lgs. 62 del 13 Aprile 2017**

(Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Art.1 – Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto **il processo formativo** e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità **formativa ed educativa** e **concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo** degli stessi, documenta lo **sviluppo dell'identità personale** e promuove la **autovalutazione** di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.



Art.1 – Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano **modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione** del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

Art.2 – Valutazione nel primo ciclo

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**

Art.11 – Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Art.11 – Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato **le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito**, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Art.11 – Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

13. In casi di **particolare gravità del disturbo** di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è **esonерato dall'insegnamento delle lingue straniere** e segue un percorso didattico personalizzato. **In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, **con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.**

DPR 275/1999

Art.4 – Autonomia didattica - c.2

Nell'esercizio dell'**autonomia didattica** le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai **ritmi di apprendimento degli alunni**. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:



...

c) **l'attivazione di percorsi didattici individualizzati**, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104

DPR 122/2009

Art.10

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni;

DM n. 5669 12/7/2011

Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

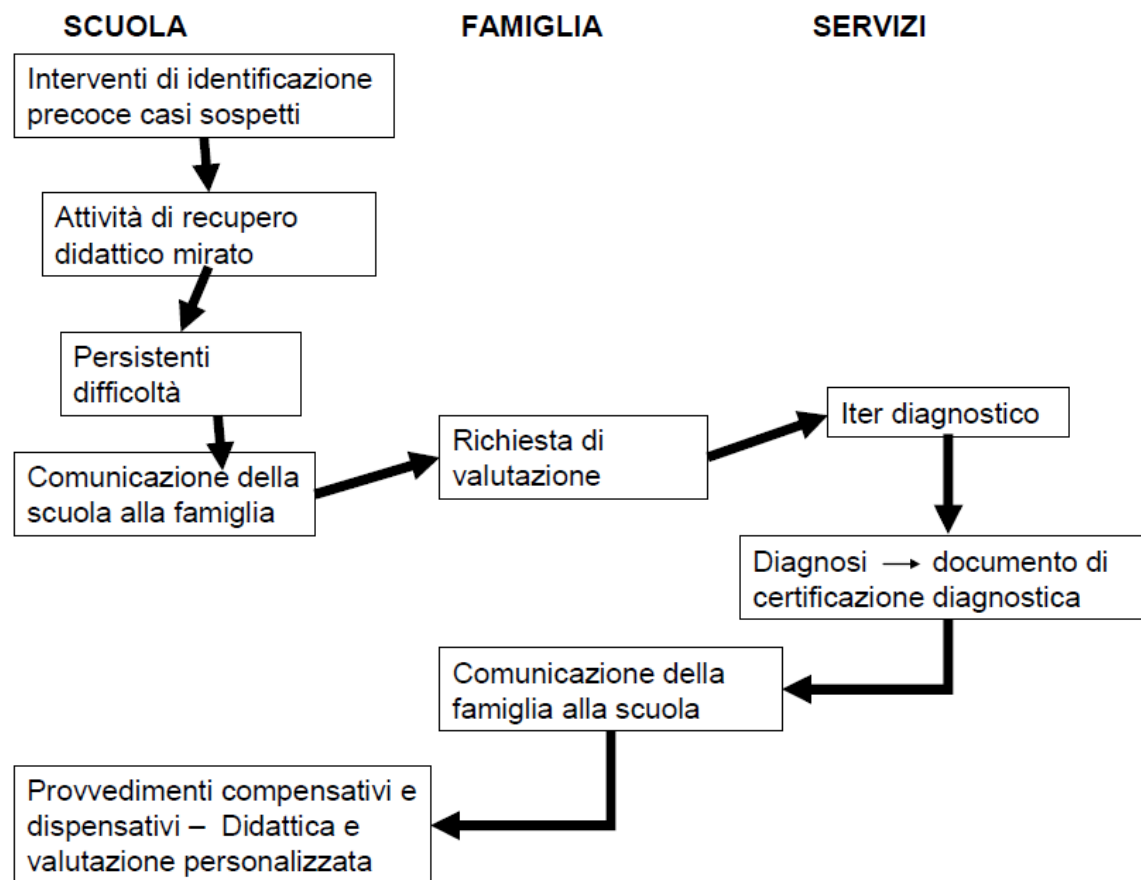
- La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere **coerente con gli interventi pedagogico - didattici** di cui ai precedenti articoli.
- Le Istituzioni scolastiche **adottano modalità valutative** che consentono allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali **per l'espletamento della prestazione da valutare** - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla **padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria**.



In fase di **verifica e di valutazione**, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di **verifiche con minori richieste**.

Nella **valutazione delle prove orali** e in ordine alle **modalità di interrogazione** si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA





(suggerimenti)

COMPITI IN CLASSE

- testo del compito chiaro ed essenziale • **più tempo** • dare indicazioni sullo svolgimento del compito (anche durante) • **aiutarlo ad iniziare** • consentire l'utilizzo di griglie con indicazioni procedurali • **se possibile predisporre lo spazio per la risposta dopo ogni domanda**

- evitare compiti con troppi esercizi:
eventualmente dare all'alunno una parte alla volta
- suddividere i compiti complessi e articolati nelle loro parti componenti, in modo che l'alunno possa completare più parti possibili con successo
- dare consegne a cui realisticamente l'alunno potrà far fronte
- evitare troppe domande a risposta aperta
- nelle materie di studio, preferire (se possibile) l'interrogazione orale
- monitorare i possibili distrattori presenti nell'ambiente
- valutazione adeguata e non rapportata ai suoi compagni



**Soprattutto consentire
l'utilizzo degli strumenti
compensativi programmati
per l'alunno.**



**Compreso, quando serve, il
registratore vocale.**

**E non esistono problemi di
privacy.**



**E non penalizzare nella
valutazione gli alunni che
hanno usato strumenti
compensativi o usufruito di
misure dispensative.**

Per una valutazione corretta

- definire chiaramente che cosa si sta valutando
- separare i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali
- attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che al solo “prodotto” elaborato
- valutare l’ “apprendimento”, cioè quello che lo studente ha effettivamente imparato (non solo ciò che sa)
- svolgimento anche con uso di strumenti e tecnologie

Suggerimenti operativi

- Programmare le interrogazioni
- Favorire la calma, il silenzio, l'ascolto, anche quando è lento
- Lasciare il tempo per la rielaborazione mentale
- Lasciare esprimere senza interruzione
- Con pazienza, dimostrare disponibilità a ripetere le informazioni e le domande
- Utilizzare domande facilitanti

Suggerimenti operativi

- Incoraggiare la comunicazione, anche visiva
- Aiutare a superare atteggiamenti di ansia, disattenzione, distrazione
- Fornire criteri valutativi
- Evitare osservazioni negative, se gli sforzi e l'impegno sono evidenti
- Evidenziare i progressi più che le carenze
- Sottoporre prove informatizzate o con supporti visivi

Suggerimenti operativi

- Predisporre prove con particolarità grafiche facilitanti
- Scomporre il compito (o ridurre alcune parti)
- Dare tempi di esecuzione più lunghi
- Favorire la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri miglioramenti

Suggerimenti operativi

- Riflettere sull'errore e individuarne le cause (ex. dovuti a difficoltà visuo-spaziali o ad erronea applicazione di procedure e strategie; a mancanza di studio o ad affaticamento)
- Cercare di valutare oralmente o, almeno, di verificare le conoscenze con colloquio orale in caso di insuccesso nello scritto

Rinnovare la scuola? Rinnovare la didattica?
Perché?



LA SCUOLA: COME ERA



E COME E' ORA



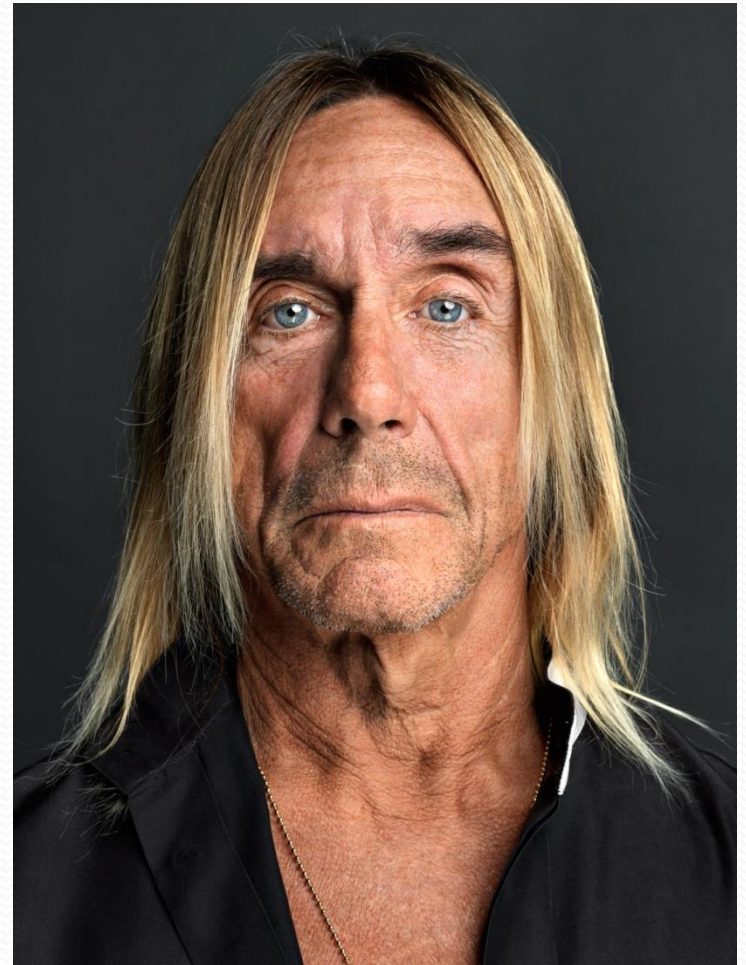




«Non c'è nulla che sia più ingiusto
quanto far parti uguali fra disuguali»
Lettera a una professoressa, (1967)

«Uno dei miei personaggi preferiti chiedeva a noi spettatori di mandare lettere: non più di 25 parole. Quando ho iniziato a scrivere canzoni ho fatto lo stesso. Non sono mica Bob Dylan blah blah blah».

James Newell Osterberg, detto Iggy Pop,
dislessico (74 anni)





Guido Dell'Acqua
Ufficio IV

Direzione generale per lo studente, l'inclusione
e l'orientamento scolastico

guido.dellacqua@istruzione.it
06 5849 3604